



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE A.P.D. DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PISTOIA PER LA MODIFICA ED
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 03 LUGLIO 2017 N. 117**

Il giorno 25 luglio 2019, alle ore 11,00, in Pistoia, Corso Amendola 31-33 si è riunita, previa rituale convocazione inviata a tutti i soci, l'assemblea ordinaria dell'Associazione A.P.D. Delegazione provinciale di Pistoia per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed integrazione della denominazione sociale secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 5 del medesimo Decreto Legislativo.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Rocco Perotta, mentre viene eletta a segretaria la sig.ra Mariangela Prato. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 10.... soci su un totale di 18 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo

ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il Presidente provvederà, inoltre, alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro trenta giorni dalla data odierna.

Alle ore 12,30, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea chiude i lavori dandosi atto che per effetto di quanto oggi deliberato ed approvato lo statuto vigente dalla data odierna è il seguente:

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 11/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato A.P.D. – Assistenza persone in difficoltà - Delegazione Provinciale di Pistoia APS., (d'ora in poi per brevità indicata anche solo A.P.D. o l'Associazione)

L'Ente costituito è un'associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione ha attualmente sede in Pistoia, corso Amendola 31-33 e potrà, previa deliberazione del consiglio direttivo, trasferire altrove la sede o istituire uffici secondari, in Italia come all'estero, o strutture tecniche e amministrative.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta solo in forza di delibera straordinaria dell'assemblea degli associati.

TITOLO II - FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità istituzionali

L'Associazione, non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi e la tutela dei diritti delle persone disabili, anziane ed in stato di disagio economico o sociale.

In particolare, l'Associazione, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, ovvero:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 08 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992. n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- la difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di *handicap* fisici, psichici, sensoriali ed economico-sociali;
- la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni esistenziali e sanitarie dei cittadini svantaggiati;
- la promozione e lo sviluppo generale, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;
- l'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni della emarginazione e del disagio sociale.

Art. 4 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali solidaristiche, l'Associazione svolge le seguenti attività:

promozione, incoraggiamento e sostegno del volontariato a carattere sociale in ogni sua forma, con riferimento prioritario

alle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili ed anziane;
prestazione della propria opera generale diretta ad affrontare le problematiche dei disabili fisici, psichici, sensoriali e della terza età e di tutti i soggetti in condizione di disagio sociale;
promozione e realizzazione di dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche sui temi connessi alle sue finalità istituzionali, collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche dell'*handicap* e della terza età;
promozione, incoraggiamento e sostegno del diritto al lavoro dei lavoratori disabili;
promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati;
promozione, sostegno e partecipazione ad associazioni o iniziative aggreganti aventi finalità analoghe alle proprie;
promozione, sostegno e gestione di interventi sociali e sanitari, sotto i profili preventivi, terapeutici e riabilitativi;
promozione, sostegno e gestione di servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale e sanitaria;
promozione e sostegno di centri diurni e residenziali e di centri socio-ricreativi per portatori di *handicap* e per la terza età, orientati a fornire i più moderni servizi di supporto assistenziale.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà aderire inoltre anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, stipulando con i medesimi apposite convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Potrà promuovere, inoltre, iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione potrà effettuare attività commerciali e/o produttive di servizi di natura commerciale qualora lo ritenga opportuno. Dette attività possono essere anche accessorie e strumentali ai fini istituzionali. In tal caso l'Associazione per garantire la massima trasparenza, interna ed esterna, dovrà

provvedere a distinguere, ai fini contabili e fiscali, dette attività di natura commerciale da quelle meramente indirizzate ai fini istituzionali ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge che si rendano necessari al verificarsi di tale circostanza.

Infine, per una corretta gestione dei singoli progetti intrapresi ai fini istituzionali nonché per garantire maggiore trasparenza nei confronti dei soci sovventori in relazione all'impiego delle risorse, l'Associazione dovrà essere in grado di rendicontare ogni singola iniziativa in termini di costi e di proventi sostenuti per la realizzazione. In sede di approvazione di Bilancio Sociale dovrà essere predisposta annualmente, a cura del presidente dell'Associazione, apposita Relazione di missione nella quale i soci saranno informati sull'andamento dell'attività associativa, istituzionale e commerciale, sui progetti realizzati e realizzabili.

TITOLO III - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Forma e autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale dell'Associazione

L'Associazione è un ente associativo autonomo operante su base territoriale.

Essa ha un patrimonio proprio, gode di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e risponde con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e rapporti da essa instaurati.

Art. 6 — Soci

Possono diventare soci dell'Associazione A.P.D. le persone fisiche e gli enti privati che manifestino interesse verso i contenuti, le finalità e le attività dell'Associazione, dichiarino di accettare le regole dello statuto in tutte le sue articolazioni, e si impegnino a versare la quota associativa annuale.

L'ammissione degli enti è, altresì, subordinata all'esistenza, nel proprio statuto, delle norme e dei principi che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'Associazione A.P.D., quali l'assenza

di fini di lucro, i principi di democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli aderenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Nessun socio potrà ricevere alcuna retribuzione per le cariche e l'attività svolta nella Associazione.

Art. 7 - Ammissione

La qualità di Socio si acquista automaticamente con l'iscrizione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e poi annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 – Diritti dei Soci

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto a:

- 1) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- 2) approvare il rendiconto contabile annuale;
- 3) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- 4) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 5) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- 6) votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

7) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 9 – Doveri dei Soci

L'ammissione a Socio comporta il dovere di osservare i principi e le norme del presente statuto e delle altre disposizioni di legge. Comporta, altresì, l'obbligo di svolgere la propria attività in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Comporta, infine, l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio viene meno per le seguenti cause:

- decesso o estinzione giuridica del Socio;
- recesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- decadenza, nel caso di venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, od espulsione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie. La decadenza od espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dando al socio interessato la possibilità di fornire preventivamente le sue giustificazioni. Il socio, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione, potrà chiedere che la decisione si nuovamente discussa in assemblea e, in caso di conferma, potrà sempre ricorrere al Giudice Ordinario.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 12 – L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa.

E' convocata, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qual volta lo ritenga opportuno, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno otto giorni prima. in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto tre giorni. L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci in regola con i pagamenti o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e del verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci che hanno anche diritto di estrarne copia.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

determinare le linee generali programmatiche dell'associazione;
nominare e revocare i componenti degli organi sociali e, tra essi, il Presidente dell'Associazione;

determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

determinare le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

determinare l'importo della quota annuale da versare;

approvare i bilanci di esercizio annuali;

deliberare sulle relazioni e proposte del Consiglio Direttivo

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare sulle modificazioni dello statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

deliberare in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di due deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni ordinarie vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea straordinaria delibera, invece, con la necessaria presenza di almeno la metà più uno dei soci e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

La decisione inerente lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dovrà necessariamente avere il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre o cinque componenti eletti tra i soci dall'Assemblea.

Ogni membro del Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed è liberamente rieleggibile per un numero massimo di tre mandati. Sono cause di ineleggibilità o di decadenza quelle previste dall'art. 2382 del codice civile. Si applica, invece, l'art. 2475-ter del codice civile per disciplinare eventuali ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti. Il membro sostituito resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea deve essere convocata nel tempo più breve possibile per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in generale, tutti gli atti non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

attuare le delibere dell'Assemblea;

coordinare e attuare i programmi dell'Associazione;

deliberare sui provvedimenti di espulsione a carico dei Soci nelle ipotesi previste del presente statuto;

predisporre il rendiconto contabile annuale ed il rapporto in merito all'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

amministrare il patrimonio dell'Associazione.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca.

Il Presidente, presiede il Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salva ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale nella prima riunione successiva.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per poter provvedere alla elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Organo di amministrazione riferendo poi ad esso in merito all'attività compiuta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18 – Patrimonio

L'Associazione provvede agli scopi statutari:

- con i contributi dei Soci;
- con erogazioni liberali dei soci o di terzi;
- con contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- con contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- con entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- con proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- con entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- con altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ed ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto contabile redatto secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il rendiconto contabile annuale dell'esercizio precedente deve essere presentato all'Assemblea entro il mese di aprile e resta depositato in copia nella sede dell'Associazione, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

Art. 20 – Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio sociale.

Art. 21 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 22 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi a norma dell'art. 18 del d. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

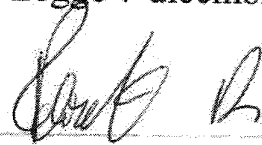
Lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dal

presente statuto e dall'art. 27 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 14. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto nazionale, del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

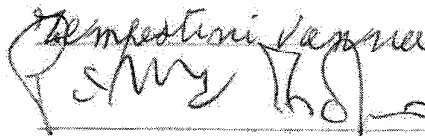
Rocco Perotta



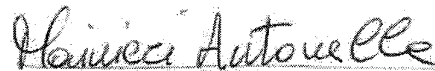
Mariangela Prato



Vanna Tempestini



Pino Porcedda



Antonella Mainieri

Maurizio Occupati



Luca Pollacci POLLESCI



Sossio Perotta



Mario Scognamiglio



Fernando Sparvieri

